

**C.R.E.E.F. – FEDERCONSUMATORI
NAZIONALE**

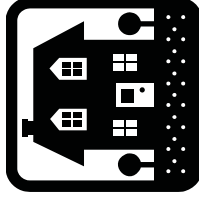
Roma 17 Marzo 2014

ORIENTARSI NEL LABIRINTO DELLE IMPOSTE SULLA CASA



A cura della dott.ssa Valentina Schiavone

Imu, Tasi, Tari, Irpef. Guida al calcolo. Aliquote e scadenze.



- ▶ Le tasse sulla casa sono al centro dei pensieri degli italiani. Le scadenze si avvicinano ma ancora non è chiaro quanto si dovrà pagare e quando.
- ▶ Ecco una piccola guida per capire quali sono le tasse da pagare e quando si dovrà farlo sulla base delle normative in vigore.

Iuc: nuova tassa sulla casa. Esente la prima. Tornano le detrazioni

- Cambia l'imposizione sulla casa. Dal 2014 arriva la Iuc, l'imposta unica comunale che sarà divisa in tre parti. Avremo l'Imu sulla parte patrimoniale, la Tasi sui servizi indivisibili e la Tari sulla raccolta dei rifiuti.
- Per il pagamento della nuova tassa utilizzeremo un solo bollettino predisposto dai comuni e suddiviso in due rate semestrali a partire dal prossimo 16 giugno 2014.

Iuc, Tari, Tasi, Tares: scadenze versamenti.

- ▶ La legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto nuove scadenze per le tasse sulla casa.
- ▶ Per l'imposta unica comunale (Iuc) che si compone dell'Imu, della Tari e della Tasi i seguenti termini di versamento:
- ▶ Per l'Imu: il 16 giugno e il 16 dicembre
- ▶ Per la Tari e la Tasi: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E' prevista la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
- ▶ Per la maggiorazione standard della Tares: lo scorso 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.



TASI



- ▶ La Tasi è la «tassa sui servizi indivisibili», una parte della luc (imposta unica comunale) insieme alla Tari, tassa rifiuti.
- ▶ Sarà pagata in parte anche dagli inquilini.
- ▶ L'aliquota base sarà del 2,5 per mille ma sarà a discrezione dei Comuni la possibilità di azzerarla oppure elevarla, quindi potrebbe raggiungere il 3,3 per mille aggiungendo lo 0,8 per mille.
- ▶ Sulla seconda casa bisognerà che la somma Tasi e Imu (questa sopravvive su seconde case e prime di lusso) non superi l'11,4 per mille.
- ▶ La maggiorazione dello 0,8 per mille potrebbe essere gestita dai Comuni in modo differenziato tra la prima casa e la seconda casa (es. 0.3 per la 1° casa e 0.5 per mille per la 2° casa).

Tasi. Ecco quando e quanto si paga

- ▶ Nuova beffa per i cittadini italiani sul fronte della tassazione sulla casa. Il governo ha infatti approvato il decreto legge n. 16 del 6/3/2014 che dà la facoltà ai Comuni di aumentare le aliquote Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili (illuminazione, polizia locale, manutenzione delle strade, aree verdi).
- ▶ L'incremento sarà tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille. Il tetto massimo passerà così dal 2,5 per mille al 3,3 per mille il prelievo Tasi sulla prima casa e dal 10,6 per mille all'11,4 per mille quello sulle seconde.
- ▶ In questo modo i sindaci avranno quel miliardo e mezzo in più che ritengono indispensabile per far quadrare i bilanci, ma dovranno usare le nuove risorse, **almeno in parte??**, per stabilire detrazioni a favore delle famiglie e dei soggetti svantaggiati.

segue TASI

- ▶ **Attenzione:** l'aumento è una facoltà che si dà ai Comuni ma è probabile che molti decideranno di beneficiarne rendendo di fatto per i proprietari il costo della TASI molto simile alla vecchia Imu, le cui aliquote di base erano del 4 per mille sulla prima casa e del 7,6 per mille sulle seconde aumentabile fino al 11,4% sulle seconde.
- ▶ La TASI deve essere pagata sia dal *proprietario* che dall'*inquilino*, che verserà un importo tra il 10 e il 30 % del totale a seconda delle decisioni prese in sede comunale. Nella delibera si stabilirà anche il numero di rate il cui minimo sarà per legge di due a cadenza semestrale accorpando il versamento al pagamento della TARI. Il primo versamento sarà il 16 giugno 2014.



segue Tasi



► QUANDO SI PAGA

- La versione finale della legge di Stabilità ha mantenuto la data del 24 gennaio come scadenza per la prima rata della luc (Tasi e Tari), ma ha dato ai Comuni la facoltà di posticipare questa data, oltre che di stabilire il numero di rate annuali in cui dovrà essere suddivisa la nuova imposta.
- Molto probabilmente la tassa si pagherà in due rate semestrali o in una rata unica a partire dal prossimo giugno 2014.

chi pagacosa

- ▶ **TASI**
- ▶ Alla cassa sono chiamati il proprietario (anche prima casa) ma anche l'inquilino (che usa i servizi comunali) che dovrà versare una quota fra il 10 e il 30% della Tasi.
- ▶ I vari comuni potranno prevedere detrazioni, riduzioni ed esenzioni nel caso di: soggetti svantaggiati (individuati secondo criteri stabiliti dal Comune); portatori di handicap ex legge 104/98; invalidi oltre una certa percentuale con indennità di accompagnamento; soggetti con disabilità grave ricoverati in lungodegenze; titolari di assegno sociale; sconti concessi se l'indicatore ISEE familiare è inferiore ad una certa soglia di reddito (eventualmente abbinato al non possesso di altri immobili); famiglie numerose; abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo o ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

[illegible]

- ▶ La Tari è la componente della luc che copre al 100% il costo della raccolta dei rifiuti, come nel passato la Tarsu o TIA 1 o TIA 2.
- ▶ E' dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente all'uso a cui sono adibiti.
- ▶ Spetta ai singoli Comuni decidere su eventuali ipotesi di riduzioni tariffarie, ad esempio: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo, ovvero "soggetti svantaggiati" con reddito familiare ISEE entro una certa soglia, famiglie numerose, capofamiglia in disoccupazione, cassa integrazione, mobilità ecc.

chi pagacosa

- ▶ **TARI**
- ▶ Il tributo resta commisurato ai metri quadrati dell'abitazione e sui componenti del nucleo familiare.
- ▶ E' dovuta da chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie dei prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- ▶ La componente sui rifiuti per il 2014 non potrà superare quella del 2013 e sarà ridotta di un 10% nel 2015 (si chiamerà TARIP e calcolata in base ai rifiuti effettivamente prodotti, premiando chi più differenzia) e di un ulteriore 10% nel 2016.

CHI PAGA...COSA

- ▶ IMU
- ▶ Il Governo Monti, ha introdotto il DL 6/12/2011 n.201 art. 13 comma 7,
- ▶ noto come “salva Italia” a seguito del quale si è pagata l’ IMU sulla prima casa nell’anno 2012.
- ▶ Saranno esenti le abitazioni principali con eccezione delle categorie A/1(abitazioni di lusso), A/8(abitazioni in ville), A/9(castelli, palazzi di pregio storico e artistico). Esenti anche terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dai imprenditori agricoli professionali) ed i fabbricati rurali (esenti anche dal 2014).

CHI PAGA COSA

Non hanno pagato la mini IMU 2013 anche i seguenti immobili:

- **unità immobiliari** delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- **gli alloggi assegnati** da IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) o da enti di edilizia residenziale pubblica
- **la casa coniugale** assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio
- **l'unico immobile** posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia
- **gli immobili che** i Comuni hanno equiparato all'abitazione principale (per esempio, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che vi stabiliscono la dimora abituale...

L'esclusione dal pagamento della seconda rata della IMU 2013 è confermata anche per gli **impianti fotovoltaici** realizzati su fabbricati e, in parte, per quelli realizzati su terreni agricoli. Detti impianti devono essere accatastati in categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

IRPEF

- ▶ I proprietari di abitazioni lasciate sfitte nel Comune in cui ha anche l'abitazione principale (dove si ha la residenza) tornano a pagare l'Irpef su questi immobili.
- ▶ Dalla prossima dichiarazione dei redditi dovranno pagare l'Irpef sul 50% della rendita catastale rivalutata.
- ▶ La norma esclude le seconde casa di vacanza o quelle possedute nei paesi d'origine.
- ▶ Insomma, ipotizzando di avere due case (la prima in Comuni con mini Imu e la seconda sfitta), il contribuente si ritroverà a pagare Imu, Tasi e Irpef, con un esborso superiore ai 1000 euro l'anno.

MINI IMU

- ▶ La «mini Imu» è la quota residuale della seconda rata dell'Imu sulla prima casa che non si è pagata nel 2013.
- ▶ Riguarda solo i proprietari di prime case con scadenza 24 gennaio se l'anno scorso il Comune di residenza ha fissato un'aliquota Imu superiore a quella standard del 4 per mille.
- ▶ I Comuni Italiani che hanno fatto versare la Mini Imu sono 2.398 e 48 Capoluoghi;
- ▶ Il proprietario **ha pagato il 40%** della differenza tra l'Imu risultante dall'aliquota del 4 per mille e quella eventualmente più alta (sino al 6 per mille) fissata dal Comune.
- ▶ Per chi non abita nella lista dei comuni coinvolti, **l'Imu sulla casa principale non dovrà essere pagata**, a patto che l'abitazione non sia catalogata come "di lusso". Se invece lo è pagherà la prima rata dell'Imu 2014 il 16 giugno.

CODICI TRIBUTO IMU

- ▶ Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU?
- ▶ Devono essere usati gli **stessi codici tributo** già esistenti, ovvero quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile.
- ▶ IMU - imp. municipale propria su ab. principale e relative pertinenze -articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune
 - codice tributo **3912**
- ▶ Imposta comunale sugli immobili - interessi (risoluzione n. 32/e del 02/03/2004)
 - codice tributo **3906**
- ▶ Imposta comunale sugli immobili - sanzioni (risoluzione n. 32/e del 02/03/2004)
 - codice tributo **3907**

Mini Imu: mancato pagamento. Cosa succede. Interessi e sanzioni.

- ▶ Il 24 gennaio è scaduto il versamento della Mini Imu. Molti italiani sono quindi stati chiamati alla cassa per il versamento, a volte, anche di piccole somme; 15, 20, 30 euro tramite f24 con codice tributo 3912.
- ▶ Ma cosa accade se la quota - anche minima - non è stata versata? Ecco una piccola guida per sapere a cosa si va incontro.
- ▶ Il mancato versamento della mini Imu (qualsiasi importo) è soggetto a sanzione del 30 per cento.
- ▶ Il Comune potrà quindi notificare al cittadino un atto di accertamento richiedendo l'imposta non versata, gli interessi, la sanzione e le spese di notifica.

segue sanzioni

- ▶ In base alla legge di stabilità chi ha rispettato il termine per il pagamento dell'Imu, sulle seconde casa, dello scorso 16 dicembre ma ha commesso un errore nel calcolare l'imposta può rimediare entro il 16 giugno 2014 versando la differenza senza sanzioni e interessi. Chi invece non ha pagato nulla non può usufruire dell'agevolazione ma potrà ricorrere all'ordinario ravvedimento operoso.

Legge di Stabilità 2014 al comma 728

- *Comma 728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.*

segue sanzioni

- ▶ Ricordiamo inoltre che c'è una soglia minima di versamento: quando il Comune non delibera nulla in proposito, vale la regola statale, secondo cui il versamento della mini-Imu non è dovuto se l'importo è inferiore a 12 euro.
- ▶ **PAGAMENTO IN RITARDO**
- ▶ Nel caso in cui si è pagata solo in parte è possibile versare l'importo per intero o come integrazione a quanto già pagato attraverso il ravvedimento operoso.

Segue sanzioni

- ▶ Il **ravvedimento operoso** può essere **di tre tipi**:
- ▶ Il “**ravvedimento sprint**”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; la sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali.
- ▶ Il “**ravvedimento breve**” (**mensile**) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° non si applica la misura del 30 per cento, ma la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3 per cento.
- ▶ Il “**ravvedimento lungo**” (**annuale**) che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.

segue sanzioni

- ▶ Affinché il **ravvedimento operoso** sia valido è necessario pagare l'imposta, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto, il ravvedimento non si perfeziona, con la conseguenza che resta applicabile la sanzione piena del 30%. Altra condizione è che la violazione commessa, e cioè il tardivo o mancato pagamento, non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti i tributi o i periodi interessati.
- ▶ Qualunque tipo di ravvedimento scegliate, **gli interessi non si versano insieme al tributo principale, ma a parte con il proprio codice tributo.**

segue sanzioni

- Dal 1° gennaio 2014 il tasso legale d'interesse è diminuito dal 2,5 all'1%. Questo rappresenta indubbiamente una buona notizia dato che l'importo da corrispondere all'Erario a titolo di interessi risulterà più contenuto. D'altro canto per i pagamenti scaduti nel 2013 occorrerà fare più calcoli per pervenire alla cifra da pagare, applicando il tasso del 2,5% fino al 31 dicembre e dell'1% dal 1° gennaio in poi fino alla data dell'effettivo versamento.

Esempio ravvedimento operoso

- ▶ Esempio Per capire meglio come comportarsi nella pratica, facciamo un esempio.
- ▶ Il signor Mario non ha pagato il **saldo Imu 2013** di **510 euro per una seconda casa** decide di “**ravvedersi**” il **17 febbraio 2014**.
- ▶ L'importo dovuto, arrotondamenti a parte, complessivamente sarà **di 530,32** euro così determinato:
- ▶ **Sanzione** = $510 \times 3,75\% = 19,13$, Giorni di ritardo fino al 31 dicembre = 15,
- ▶ **Interessi : fino al 31 dicembre** del 2,5% ($510 \times 15 \times 2,5$) : $36500 = 0,52$ euro, Giorni di ritardo dal 1° gennaio al 17 febbraio = 48,
- ▶ **Interessi dal 1° gennaio** dell'1% ($510 \times 48 \times 1$) : $36500 = 0,67$ euro, Interessi totali $0,52 + 0,67 = 1,19$,
- ▶ Totale dovuto ($\text{€ } 510 + \text{€ } 19,13 + 1,19$) = **euro 530,32**.

TARES

- ▶ **Tares:** niente multe. Cosa fare.
- ▶ Ai contribuenti è stata concessa la possibilità di provvedere al versamento della quota aggiuntiva Tares per i servizi indivisibili entro il 24 Gennaio 2014. Il versamento andava effettuato col codice tributo **3944**.
- ▶ A causa del fatto che gli F24 sono pervenuti dai Comuni ai contribuenti pochi giorni prima della scadenza, in molti non sono riusciti a versare tempestivamente alla scadenza prevista.
- ▶ Ciò significa quindi che non potevano essere sanzionati versamenti avvenuti in ritardo ma **entro un mese** (circa) dalla scadenza originaria.

Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Tares ?

- ▶ Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
 - **codice tributo 3944**
- ▶ Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif.
 - **codice tributo 3955**
- ▶ Maggiorazione- art. 14, c. 13, dl .n. 201/2011 e succ. modif.- interessi
 - **codice tributo 3956**
- ▶ Maggiorazione - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - sanzioni
 - **codice tributo 3957**

ABITAZIONE PRINCIPALE: LE "USCITE" A CONFRONTO

2012	2013	2014
Imu 280,85 euro	Mini Imu* 40 euro	Imu 0 euro
Tarsu/Tia 250 euro	Tares 267 euro	Tari 271 euro
Addiz. Serv. 0 euro	Addiz. Tares 30 euro	Tasi 231,71 euro*
	*dato medio 48comuni capoluogo	*calcolata con Idetrazioni di 100€
TOTALE 530,85 euro	TOTALE 337 euro	TOTALE 502,71 euro

Le novità

- ▶ Tra le novità approvate nella legge del 4/2/2014 in commissione un emendamento grillino che prevede "la condivisione telematica dei dati e dei documenti tra l'agenzia delle entrate e gli uffici urbanistici dei comuni in modo da creare una corretta ed unica corrispondenza tra documenti progettuali depositati, elaborati catastali e stati di fatto degli immobili"
- ▶ è la riforma che il mattone attende da anni, un tassello fondamentale per la costruzione della nuova service tax. le norme che modificano il catasto hanno ricevuto il primo sì dalla commissione finanze della camera e il loro iter appare ormai viaggiare spedito. tutto l'impianto si baserà sul principio dell'invarianza di gettito, **in nessun caso la riforma dovrà portare ad un aggravio dell'imposizione fiscale complessiva sulla casa dal vano al metro quadrato** ; la riforma prevede che la rendita catastale sarà determinata mediante un sistema di estimo che si baserà sul metro quadrato e non sul vano. in questo modo, si dovrebbero avvantaggiare le abitazioni più piccole si terrà inoltre conto della relazione tra valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni con differenze di ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune. **L'esempio classico è quello degli appartamenti nel centro storico di Roma, che sono oggi accatastati come case popolari, ma che in realtà sono abitazioni di prestigio, con un valore di mercato altissimo**
- ▶ **invarianza di gettito**
- ▶ il punto centrale di tutta la riforma è il principio dell'"invarianza di gettito". con le nuove rendite avverranno infatti delle modifiche delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie. ciò per fare in modo che **non ci sia un aggravio del carico fiscale complessivo** .

segue novità

Riforma del catasto, serviranno almeno cinque anni.

- ▶ Saranno i metri quadri e non più i vani a determinare il valore degli immobili. La Camera ha approvato l'articolo 2 del **ddl** sulla Delega fiscale, contenente la Riforma del Catasto.
- ▶ Il decreto ad hoc, che sarà adottato dal Governo per rivedere la materia, dovrà rifarsi ad una serie di direttive. Sarà ad esempio necessario rideterminare le definizioni delle destinazioni catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle diverse utilizzazioni degli immobili. Il **valore patrimoniale** sarà determinato sulla base dei **valori di mercato al metro quadrato** per tipologia immobiliare.

riforma del CATASTO

- ▶ A questo valore verranno applicati dei coefficienti che terranno conto delle caratteristiche edilizie dell'immobile, come ad esempio la presenza di scale, l'anno di costruzione, il piano e l'esposizione, ma anche della sua localizzazione.

Il risultato sarà un algoritmo che, moltiplicato per i metri quadri, rilevati secondo la metodologia catastale, darà il valore patrimoniale dell'immobile.

In generale, questo vale per **unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria** (gruppi A, B e C, come abitazioni, uffici, biblioteche, magazzini sotterranei, negozi, stabilimenti balneari, tettoie e autorimesse).

segue riforma CATASTO

- ▶ Per determinare il valore delle **unità immobiliari a destinazione catastale speciale** (gruppo D in cui rientrano opifici, capannoni industriali, alberghi) si userà invece un sistema di stima diretta grazie all'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio reddituale o, per gli immobili strumentali, quello del costo.
- ▶ La **rendita catastale** sarà calcolata sulla base dei redditi da locazione medi. Il valore delle locazioni al metro quadro, cui deve essere applicata una riduzione per le spese di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, verrà moltiplicato per la superficie e il risultato sarà il valore della rendita.

IL NUOVO MODELLO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

- ▶ A decorrere dal **3 febbraio 2014** per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi può essere utilizzato il nuovo modello denominato “**modello RLI**” approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica con il **provvedimento del 10 gennaio 2014.**
- ▶ Il nuovo **modello RLI** va a **sostituire il modello 69** (*modello di richiesta di registrazione degli atti*) **esclusivamente in relazione ad alcuni adempimenti** specificatamente individuati quali:

segue contratti di locazione

- ▶ **a) Richieste di registrazione** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- ▶ **b) Proroghe, cessioni e risoluzioni** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- ▶ **c) Comunicazione dei dati catastali** ai sensi dell'art. 19 comma 15 del D.L. 78/2010;
- ▶ **d) Esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca;**
- ▶ **e) Denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.**

segue contratti di locazione

- ▶ Il vecchio **modello 69** deve invece continuare ad essere utilizzato per tutte le altre casistiche previste, quale, ad esempio, la registrazione della delibera di distribuzione dell'utile e delle riserve.
- ▶ Fino al **31 marzo 2014**, precisa l'Agenzia nel provvedimento di approvazione, **potrà comunque essere utilizzato il modello 69 per la registrazione cartacea, mentre per la registrazione telematica potranno ancora essere utilizzati gli attuali software** (Siria, Iris, Contratti di locazione), oltre ovviamente al **nuovo modello RLI**, il cui utilizzo diventerà quindi definitivamente obbligatorio dal **1° aprile 2014**.

TERMINE